Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 ottobre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651 236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA - Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA - Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 20 OTTOBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n 48: **Società per azioni Officine metallurgiche Broggi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1958. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1958. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1958. — **Fesa - Ferramenta emiliana, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1958. — **Manifattura isolatori vetro Acqui, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1958. — **Manifattura lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.S. - Società Italiana Spiriti, per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1958. — **Amministrazione provinciale di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1958. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1958 — **Impresa costruzioni Borini e Prono, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1958. — **« Industriale Camuzzi » - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1958. — **Fabbrica lombarda colori anilina - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1958. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1958. — **S.A.G.A.V. - Società gestioni alberghiere Verbania, società per azioni, in Verbania:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1958. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1958. — **S.A.R.O.M. - Società azionaria raffinazione olii minerali in Milano:** Obbligazioni emissione 1954-55, sorteggiate il 29 settembre 1958 — **S.A.R.O.M. - Società azionaria, raffinazione olii minerali, in Milano:** Obbligazioni, emissione 1952, sorteggiate il 29 settembre 1958. — **M.A.T. - Gomma - Manifattura articoli tecnici gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1958. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1958 — **ALCA (Immobiliare) S. p. A., in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. per az. Officine Adige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale in data 1° settembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1958 registro n 42 Aeronautica, foglio n 206

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare « alla memoria » di cui al decreto Presidenziale in data 5 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1948, registro n 13 Aeronautica, pubblicato nel Bollettino ufficiale aeronautica militare 1948, dispensa n. 13, pag. 843.

« ALLA MEMORIA »

BELLOCCHI Mario, sottotenente pilota — Abile pilota di apparecchio da bombardamento a tuffo, già distintosi in precedenza, partecipava a numerose azioni di bombardamento in picchiata e mitragliamento a volo radente Partito volontario per una missione fortemente ostacolata dalla reazione contraerea nemica che colpiva l'apparecchio, non desisteva dall'azione fino a quando, colpito nuovamente cadeva in territorio nemico. — Cielo di Hani - Balaban (Albania), 26 febbraio 1941.

(5428)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1958.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Tripi (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 23 giugno 1957 del Consiglio comunale di Tripi (Messina), resa esecutiva il 12 luglio 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 20 settembre 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Tripi passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Vista la deliberazione 1° febbraio 1958, del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Tripi;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Tripi (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 20 settembre 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1958

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1958
Registro n. 47, foglio n. 152

(5311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 1958.

Conferma dell'on. avv. Enrico Sparapani nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1955, con il quale l'on.le avv. Enrico Sparapani è stato nominato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 31 luglio 1955-30 luglio 1958;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sua conferma nella carica per il triennio successivo;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on.le avv. Enrico Sparapani è confermato, per il triennio 31 luglio 1958-30 luglio 1961, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini », con sede in Ancona.

Roma, addì 13 settembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
BO

(5485)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1958.

Modificazione dei confini delimitanti la zona faunistica delle Alpi in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940, col quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Viste le proposte del Comitato provinciale della caccia di Brescia e dei sindaci dei comuni di Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone, Magasa, Valvestino, Capovalle, Idro, Anfo, Mura e Lavenone, diretta ad ottenere la modifica della delimitazione della zona faunistica delle Alpi mediante l'inclusione nella medesima del territorio dei Comuni sopradetti;

Visti i pareri della Federazione italiana della caccia, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (sezione III);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato testo unico, i confini del territorio della provincia di Brescia, rica-

denti nella zona faunistica delle Alpi, delimitati con decreto Ministeriale 15 aprile 1940, vengono modificati come segue:

linea a quota m. 200 sul pelo dell'acqua del fiume Olio da Bessimo sul confine della provincia di Bergamo a Capo di Lago, Erbanno, Malegno, Losine, Cerveno, Cemmo, Sellero, Cedegolo, Malonno, Edolo (ponte ferroviario sul fiume Olio), Sonico, Berzo Demo, Grevo, Nadro, Ceto, Braone, Miardo, Esine, Fucine, Gianico, Pian d'Artogne fino a Govine presso Pisogne; di qui lungo la sponda del lago d'Iseo fino a Marone e poi lungo la valle del torrente Opolo a Forcello di Spino, Croce di Marone, Malga Colonno, Passata Lividino, Fonte della Salute, Prati di Carenio, Pessei, Cimmo, Tavernole; indi con linea a quota 200 sul pelo dell'acqua del fiume Mella per Grumello, Etto, Savenone, fino a Collio (Cimitero) e sull'altra sponda per Lodizzo, Zigole di nuovo a Tavernole; di qui lungo la mulattiera del Vestone fino a Bosso di Lodrino, mulattiera del Cerreto fino a Comero, mulattiera Comero, Mura, Prati di Mura fino alla cascina Sevo, di qui alla diga del lago di Bonci, dalla diga in linea retta fino alla Chiesa di Livemmo indi per Avenone, Forno d'Ono, strada carrozzabile per Vestone, strada provinciale fino al bivio per Bagolino, strada per Bagolino, ponte Piada, mulattiera a ponte Selva, indi linea a m. 200 sul pelo dell'acqua del torrente Caffaro (sponda sinistra) fino all'incontro con il confine con la provincia di Trento, lungo tale confine per ponte Caffaro fino oltre ponte Camerella, sponda del lago d'Idro fino alla confluenza del torrente Vantone, torrente Vantone, valle di Locre fino al cavallino della Fobbia, torrente d'Agna fino al ponte di Fucine d'Agna, strada per Cecino, valle del Prato della Noce, ponte Forametto, Coda della Volpe, Pra del Pero, mulattiera Roccolo Fraole, Sant'Urbano, Ortello, strada carreggiabile fino alla svolta dei Gas, la Rocca, Contrada, Covolo, fiume Toscolano fino alla confluenza con valle Baer, valle Baer, ponte della strada di Valvestino sulla valle Baer, strada per Navazzo, Sasso, mulattiera Piovere Aer, Gardola, strada fino a Prabione, strada Val Tignalga fino a Pregasio, strada per Sarnerio e Villa fino a Volpino, strada fino a Limone, strada statale fino al confine con la provincia di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1958

p. *Il Ministro*: VETRONE

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1958.

Aumento del contributo statale per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, a favore del comune di Vibo Valentia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1955, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941, n 392, è stata determinata in L. 5.750 000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1955, la pigione dovuta dal comune di Vibo Valentia per i locali demaniali adibiti ad uffici giudiziari;

Vista l'annotazione in calce alla tabella allegata alla citata legge n. 392 del 1941, con la quale è previsto l'aumento del contributo statale a favore del comune di Vibo Valentia per un importo pari all'ammontare del canone di fitto, quando questo fosse stato stabilito;

Ritenuto opportuno trattenere a favore del locatore, all'atto del pagamento dei contributi, le somme dovute dal comune di Vibo Valentia per canoni di fitto dei locali demaniali adibiti ad uffici giudiziari;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Vibo Valentia in applicazione della tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n 703, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1955, di L. 5.750.000 (lire cinque milioni settecentocinquantamila);

Dispone che l'importo della pigione dovuta dal comune di Vibo Valentia allo Stato, per i locali demaniali adibiti a sede degli uffici giudiziari, sia trattenuta a favore del locatore all'atto del pagamento dei contributi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 214. — BOVIO

(5488)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1958.

Aumento del contributo statale per il servizio dei locali e dei mobili della Pretura, a favore del comune di Soriano Calabro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1957, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è stata determinata in L. 180.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1957, la pigione dovuta dal comune di Soriano Calabro per i locali demaniali adibiti a sede della Pretura;

Vista l'annotazione in calce alla tabella allegata alla citata legge n. 392 del 1941, con la quale è previsto l'aumento del contributo statale a favore del comune di Soriano Calabro per un importo pari all'ammontare del canone di fitto, quando questo fosse stato stabilito;

Ritenuto opportuno trattenere a favore del locatore, all'atto del pagamento dei contributi, le somme dovute dal comune di Soriano Calabro per canoni di fitto dei locali demaniali a sede della Pretura;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Soriano Calabro in applicazione della tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1957, di L. 180.000 (lire cento ottantamila);

Dispone che l'importo della pigione dovuta dal comune di Soriano Calabro allo Stato, per i locali demaniali adibiti a sede della Pretura, sia trattenuta a favore del locatore all'atto del pagamento dei contributi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1958
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 215. — BOVIO

(5487)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo tratti di strada del comune di Tesimo (Bolzano).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 3 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere nei tratti della strada comunale Tesimo Nalles, attraversanti la frazione di Prisciano ed il centro abitato del comune di Tesimo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari nei tratti della strada comunale Tesimo-Nalles, attraversanti la frazione di Prisciano ed il centro abitato del comune di Tesimo.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5501)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo un tratto della via Roma del comune di Monticello Conte Otto (Vicenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Roma — tratto di ml 700 dall'incrocio di via Cà dell'Oro all'incrocio di San Gaetano — del comune di Monticello Conte Otto;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Roma — tratto di ml 700 dall'incrocio di via Cà dell'Oro all'incrocio di San Gaetano — del comune di Monticello Conte Otto.

Roma, addì 20 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5518)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Lugo:

corso Garibaldi e via Baracca;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Lugo:
corso Garibaldi e via Baracca.

Roma, addì 20 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5516)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.
Limitazioni di velocità lungo alcune strade del comune di Alpignano (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i seguenti limiti di velocità sulle strade appresso indicate, nel comune di Alpignano:

km. orari 30, su via Arno, per m. 1000, da piazza Giuseppe Berlingeri verso Collegno;

km. orari 40, su via Mazzini, piazza Tullio Ribotti, via Rivoli, per m. 1500, da piazza Vittorio Veneto verso Rivoli; via Val della Torre, via Cavour, per m. 500, da piazza Vittorio Veneto verso Pianezza;

Decreta:

Sulle strade sottoindicate, del comune di Alpignano, sono stabiliti i seguenti limiti di velocità:

km. orari 30, su via Arno, per m. 1000, da piazza Giuseppe Berlingeri verso Collegno;

km. orari 40, su via Mazzini, piazza Tullio Ribotti, via Rivoli, per m. 1500, da piazza Vittorio Veneto verso Rivoli; via Val della Torre, via Cavour, per m. 500, da piazza Vittorio Veneto verso Pianezza.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5517)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958

Limitazione di velocità lungo un tratto della strada di accesso alla frazione Vagliagli del comune di Castelnuovo Berardenga (Siena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la strada di accesso alla frazione di Vagliagli nel tratto compreso tra il bivio di Querciagrossa e la piazza Vittorio Emanuele, in comune di Castelnuovo Berardenga;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la strada di accesso alla frazione di Vagliagli nel tratto compreso tra il bivio di Querciagrossa e la piazza Vittorio Emanuele, in comune di Castelnuovo Berardenga.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5519)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Reggello (Firenze).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Reggello:

strada Reggello-Vallombrosa in frazione Saltino, dal terreno del Demanio forestale di Vallombrosa, presso l'albergo Abetino, alla curva presso villa Cassola, lato Reggello, per una lunghezza di ml. 1050;

via comunale Reggello-Figline Valdarno in frazione Cascia, da ml. 50 prima del numero civico 90, lato Reggello, al termine dell'abitato (Casa Sergenti) verso Figline Valdarno;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Reggello:

strada Reggello-Vallombrosa in frazione Saltino, dal terreno del Demanio forestale di Vallombrosa, presso l'albergo Abetino, alla curva presso villa Cassola, lato Reggello, per una lunghezza di ml. 1050,

via comunale Reggello-Figline Valdarno in frazione Cascia, da ml. 50 prima del numero civico 90, lato Reggello, al termine dell'abitato (Casa Sergenti) verso Figline Valdarno.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5502)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Ceccano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Ceccano:

via Madonna della Pace, piazza 25 Luglio e via Roma;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Ceccano:

via Madonna della Pace, piazza 25 Luglio e via Roma.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5515)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Chiusa (Bolzano).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Chiusa:
via Fraghes, via Roma; dall'incrocio sud con la SS 12 all'incrocio nord;
via Griesbruk;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Chiusa:
via Fraghes, via Roma; dall'incrocio sud con la SS 12 all'incrocio Nord;
via Griesbruk.

Roma, addì 21 luglio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.
Limitazione di velocità lungo un tratto di strada del comune di Valle Lomellina (Pavia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sul tratto di via Giovanni Ganova compreso tra il bivio per Candia e Breme e la strada provinciale, in comune di Valle Lomellina;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo il tratto di via Giovanni Ganova compreso tra il bivio per Candia e Breme e la strada provinciale, in comune di Valle Lomellina.

Roma, addì 21 luglio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5499)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.
Limitazione di velocità lungo la strada comunale che unisce la via Casilina al comune di Piedimonte San Germano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulla strada comunale che unisce la via Casilina al vecchio centro del comune di Piedimonte San Germano, per un tratto di ml. 700 a partire dalla via Casilina;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la strada comunale che unisce la via Casilina al vecchio centro del comune di Piedimonte San Germano, per un tratto di ml. 700 a partire dalla via Casilina.

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
ANTONIOZZI

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1958.
Classificazione tra le statali della strada denominata « Val Fortore », nelle provincie di Campobasso e Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Ritenuto che le strade provinciali dall'innesto con la statale n. 87 « Sannitica », presso lo scalo di Ripabottoni, per Sant'Elia a Pianisi, Pietracatella, all'innesto con la statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese » e dall'innesto con la suddetta statale, n. 17 « dell'Appennino Abruzzese », per Riccia, Colle Sannita, Reino, Pesco Sannita, Pietrelcina, a Benevento, sull'innesto con la statale, n. 88 « dei due Principati », della lunghezza di circa km. 97,300, hanno i requisiti previsti per essere incluse nella rete delle strade statali;
Sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate di Campobasso e Benevento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade provinciali dall'innesto con la statale, n. 87 « Sannitica », presso lo scalo di Ripabottoni, per Sant'Elia a Pianisi, Pietracatella, all'innesto con la statale, n. 17 « dell'Appennino Abruzzese » e dall'innesto con la suddetta statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese », per Riccia, Colle Sannita, Reino, Pesco Sannita, Pietrelcina, a Benevento, sull'innesto con la

statale, n. 88 « dei due Principati », sono classificate statali, con la denominazione di strada statale « della Val Fortore », n. 212.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1958

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1958
Registro n. 46 Lavori pubblici, foglio n. 399.

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1958.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Bologna ed a riceverví in deposito anche le merci estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento generale riguardante l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1950 e 7 gennaio 1952, con i quali la Società per azioni Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna venne ulteriormente autorizzata a gestire in Bologna un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate, dopo la distruzione, a seguito di eventi bellici, dei locali di un Magazzino generale, per merci estere, nazionali e nazionalizzate, autorizzato con decreto Ministeriale 30 giugno 1927;

Vista l'istanza, in data 5 marzo 1958, con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio Magazzino generale ed a ricevervi in deposito anche le merci estere;.

Vista la documentazione allegata a detta istanza e, in particolare, la perizia, redatta in data 12 febbraio 1958 e vistata dal Genio civile, concernente oltre i locali relativi all'ampliamento anche quelli nei quali è stato richiesto di poter introdurre le merci estere;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione della propria Giunta n. 201, del 4 aprile 1958;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini centrali italiani Magazzini generali di Bologna è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Bologna, via Carracci 69/3 ed a ricevervi in deposito anche le merci estere.

I nuovi locali, riguardanti l'ampliamento, ed i Magazzini nei quali potranno essere depositate le merci estere, sono quelli descritti nella perizia vistata dal Genio civile e nell'istanza della Società, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie che la Società in questione dovrà applicare nella conduzione del Magazzino generale, per quanto concerne le merci estere, sono, per le prime, quelle a suo tempo approvate, allorchè fu concessa alla Società in parola, l'autorizzazione ad istituire e gestire il Magazzino generale per merci estere, nazionali e nazionalizzate, andato, poi, distrutto, e, per le seconde, quelle approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 301, del 30 giugno 1958.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1958

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
Micheli

Il Ministro per le finanze
Preti

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1958.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1958, con il quale, in seguito al decesso del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ing. Giuseppe Matricardi, il Prefetto di Ascoli Piceno venne nominato commissario straordinario della Camera stessa;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali Organi amministrativi della predetta Camera;

Decreta:

L'avv. Alfredo Scipioni è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Ferrari Aggradi

(5397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Murillo Octacema de Figueiredo Pessoa, Console del Brasile a Firenze, con giurisdizione sulle regioni della Toscana e Marche e sulle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia.

(5351)

In data 16 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al dott. ing Galliano Boldrini, Console onorario di San Marino a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Siena ed Arezzo

(5467)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Francis De Tarr, Vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(5350)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Donnell D. Smith, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(5352)

In data 20 settembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Daniel A O'Donohue, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(5353)

In data 1º ottobre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Leonard R. Cowles, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5469)

In data 1º ottobre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Thomas I. Dickson jr., Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5470)

In data 1º ottobre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Osvaldo Medina, Console dell'Uruguay a Roma.

(5472)

In data 1º ottobre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Callisto Gerolimich, Console onorario di Svezia a Trieste, con giurisdizione sulle provincie del Friuli-Venezia Giulia e Belluno.

(5468)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1957:

Cudone Pietro, notaio residente nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli,

De Martino Gaspare, notaio residente nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli, e trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, stesso distretto ;

Galluccio Gerarda, notaio residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, e trasferito nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli;

Padula Giacomo, notaio residente nel comune di Brienza, distretto notarile di Potenza, e trasferito nel comune di Quarto di Marano, distretto notarile di Napoli;

Pasolini Italo, notaio residente nel comune di Calitri, distretto notarile di Avellino, e trasferito in San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, distretto notarile di Napoli,

Ringi Carmela, notaio residente nel comune di Pietrelcina, distretto notarile di Benevento, e trasferito nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli,

Raiola Domenico, residente nel comune di Torchiara, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli,

De Feo Costantino, notaio residente nel comune di Montoro Superiore, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli,

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, e trasferito nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli;

Fusco Bianca, notaio residente nel comune di Montecalvo Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli,

Monaco Lorenzo, notaio residente nel comune di Piaggine, distretto notarile di Salerno, e trasferito nel comune di Baiano d'Ischia, dstretto notarile di Napoli,

Orefice Guido, notaio residente nel comune di Cornuda, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Cercola, distretto notarile di Napoli;

Mainiero Giovanni, notaio residente nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli, e trasferito nel comune di Torre del Greco, stesso distretto,

Mussetti Franco, notaio residente nel comune di Volpiano, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino,

Colombo Francesco, notaio residente nel comune di Aosta, distretto notarile di Ivrea, e trasferito nel comune di Torino.

(5523)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica al decreto interministeriale 27 dicembre 1957, n. 485, riguardante il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sinistra del torrente Savena, in comune di Minerbio (Bologna).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, 28 luglio 1958, n 485, è stato rettificato il decreto interministeriale 27 dicembre 1957, n 485, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 marzo 1958) dandosi atto che la superficie della particella 36, del foglio 43, del catasto del comune di Minerbio (Bologna), di cui con quest'ultimo decreto s'è disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, è di mq 2 700 anzichè di mq. 2 100.

(5381)

Varianti al piano di ricostruzione di Sarno

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1958, n. 5589, sono state approvate con una limitazione, alcune varianti al piano di ricostruzione di Sarno vistate in una planimetria in scala 1:1000

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione di Sarno che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo.

(5413)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 13718 in data 6 ottobre 1958, il dott Antonio Tripani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia, in sostituzione del sig. Michele Martina, dimissionario.

(5358)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montecatini Terme

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1958 registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 267, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montecatini Terme (Pistoia).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 14

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5% - 1968:

n. 121246 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n. 7/8212451 al 7/8212460) L. 50 000

n. 226633 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n. 7/4532641 al 7/4532660) » 100 000

Totale . . . L. 150 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma e denunciati smarriti da Rulli Giuseppe, nato a Roma il 1° ottobre 1904 ed ivi domiciliato in via Flaminia n. 287.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 26 settembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5161)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 15

In applicazione dell'art. 4 del decreto legge 23 gennaio 1958 n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e del l'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5%-1968:

1) n. 392801 di L. 100 000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Cuneo e denunciato smarrito da Craveri Silvia in Sartori, nata a Cuneo il 23 gennaio 1916 e domiciliata a Bra, frazione San Matteo (Cuneo);

2) n. 132778 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/9531109 al 7/9531112) di L. 20 000;

n. 163372 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/8633711 al 7/8633720) di L. 50 000;

n. 304498 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/6089941 al 7/6089960) di L. 100 000,

n. 304499 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/6089961 al 7/6089980) di L. 100 000,

rilasciati dalla Sezione di Tesoreria provinciale di Varese e denunciati smarriti da Bianchi Carolina, nata a Gavirate (Varese) il 12 aprile 1901 e ivi domiciliata in via De Ambrosis n. 1.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 4 ottobre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1958

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	644,35
1 Franco svizzero lib.	145,63
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	165,017
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	148,205
1 Franco svizzero acc.	142,775
1 Lira sterlina	1743,975
1 Marco germanico	149,242
1 Scellino austriaco	24,095

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n. 4969/939, è stata disposta, per il tratturo Barletta Grumo, tronco di Trani e Corato, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione delle seguenti zone demaniali:

a) zona estesa mq. 44 riportata nel catasto alla particella n. 92 parte, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 144, per alienazione alla signora Tota Angela fu Cataldo;

b) zona estesa mq. 11, riportata nel catasto alla particella n. 162 parte, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 146 per alienazione alla signora Labardino Vincenza fu Domenico;

c) zona estesa mq. 5 riportata nel catasto alla particella n. 187 parte, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 143, per alienazione al sig. Taccardo Vincenzo fu Cataldo;

d) zona estesa mq. 24, riportata nel catasto alla particella n. 115 parte, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 142 per alienazione al sig. Piarulli Luigi fu Savino;

e) zone estese complessivamente mq. 224, riportate nel catasto alle particelle n. 277 (parte) e n. 279 (parte) del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con i numeri 147 e 148 per alienazione al sig. Falco Cataldo fu Antonio;

f) zona estesa mq. 12, riportata nel catasto alla particella n. 93 parte, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con il n. 145, per alienazione al sig. Labardino Alfonso fu Giuseppe.

(5418)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lanciano

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957 numero 48260/7953, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione, a Marfisi Donato e Nicola fu Giacomo e Giannini Francesca fu Gaetano in Marfisi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo L'Aquila-Foggia, tronco urbano in Lanciano, estese complessivamente mq. 226,40 riportate in catasto alle particelle numeri 412, 413 (parte) e 414 (parte) del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria tratturale con i numeri 333 e 334.

(5417)

Periodo di divieto di pesca del temolo nella provincia di Bergamo

A parziale modifica della disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1936 nella provincia di Bergamo la pesca del temolo è vietata dal 15 dicembre al 16 marzo.

(5415)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Villapiana (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n 1466 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta RIZZUTI Antonio fu Natale e trasferiti all Opera per la valorizzazione della Sila e determinata in L 7 876 970 (lire settemilioniottocentosettantaseimilanovecentosettanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 2 470 000 già liquidato con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n. 3064/968 (*Gazzetta Ufficiale* n 285 del 19 novembre 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nei sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
41	20	—	Seminativo	I	5 28.30	2.218,86	280	621.281
	22	—	Id	II	3.45.10	828,24	310	256 754
43	1 (p	—	Id	I	54 23 40	22.778,28	280	6 377 918
	2	—	Id	II	8.34.70	2.003,28	310	621 017
			TOTALI . . .		71.31.50	27.828,66		7.876 970

(5212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Consorzio Armentizio Maremmano », con sede in Grosseto, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 ottobre 1958, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Consorzio Armentizio Maremmano », con sede in Grosseto, costituita in data 11 maggio 1951 a rogito notaio dott Achille Ordini, ed è stato nominato commissario governativo il rag Arturo Dal Monte, per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso.

(5376)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Fiorita », con sede in Medicina (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1958 i poteri conferiti all avvocato Piero Monzoni, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Fiorita », con sede in Medicina (Bologna), sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1959.

(5374)

Scioglimento della Società cooperativa « Unione Nazionale Aeronautica del Lavoro - U.N.A.L. », con sede in Cagliari, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° ottobre 1958, la Società cooperativa Unione Nazionale Aeronautica del Lavoro, costituita con atto del notaio dott. Francesco Lecci in data 11 gennaio 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag Vittorio Palomba.

(5377)

Scioglimento della Società cooperativa operaia « Monte Cengio », con sede in Thiene (Vicenza), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 ottobre 1958, la Società cooperativa operaia « Monte Cengio », con sede in Thiene (Vicenza), costituita con atto del notaio dott Amato Pelagatti in data 20 ottobre 1946, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Silvio Biasin.

(5378)

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor », con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 ottobre 1958, il dott Paolo Franich è stato nominato commissario governativo, fino al 31 dicembre 1958, della Società cooperativa di produzione e lavoro « Virtus et Labor » con sede in Bari, in sostituzione del dott. Giuseppe De Robertis dimissionario.

(5420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Concetto Fiorito, nato a Catania il 25 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Catania a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1943-44.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli integrati da un colloquio a posti di direttore titolare negli Istituti di istruzione artistica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti di musica e di arte drammatica,

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n 1706;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642,

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli integrati da un colloquio:

1) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Acqui, (coefficiente 450);

2) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Avellino, (coefficiente 450);

3) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Bologna, (coefficiente 450),

4) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Castelmassa, (coefficiente 450),

5) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Galatina, (coefficiente 450),

6) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Sansepolcro, (coefficiente 450),

7) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Sorrento, (coefficiente 450),

8) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Torre del Greco, (coefficiente 450);

9) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Verona, (coefficiente 450),

10) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia nella Scuola statale d'arte di Siracusa, (coefficiente 450).

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 n 734, sugli Istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R C.E.).

d) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti di istruzione artistica o, quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviata direttamente al Palazzo Barberini, via Quattro Fontane, 13, Roma, Ufficio concorsi Belle Arti, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età,

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni,

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato,

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistono in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti; i titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari qualità, titoli di precedenza o preferenza, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L 100 Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri dalle nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro. Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*); rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 142 del 21 giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall Eritrea, dall Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi dai territori esteri nonche quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L 100 I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado per merito di guerra dovranno produrre l originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza.

r) i coniugati con o senza prole o i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonche gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica, riportata nell ultimo quinquennio;

u) i concorrenti gia appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l estero (I R C E.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio i concorrenti gia appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso,

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorita e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorita militare,

y) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata,

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell Università e del capo dell Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 6

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l assunzione all impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima, i seguenti documenti di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione del documento militare o dell'atto di nascita.

estratto dell atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato i limiti massimi stabiliti dal precedente art 2

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita

I candidati che abbiano titolo, per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di eta previsto dal precedente art 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano gia fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

b) certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed e esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953 n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidita o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 100,

e) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare·

se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva·

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva.

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al 2° comma del presente art. 6

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato 2° comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con la indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli)

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti·

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovando la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possono esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione

Art. 7.

Le domande, i documenti, e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per la prova orale.

La Commissione stabilirà preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato per i titoli non meno di 35 sui 65 punti a disposizione La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 21 punti sui 35 a disposizione.

A conclusione delle prove orali la Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati che si giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dell'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica, nel relativo concorso.

Art. 9.

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie d'insegnamento negli istituti d'arte e sui relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento della prova orale nei termini di legge.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto

Per quanto concerne il provvedimento dell'esame e la composizione della Commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

La terna dei candidati proposti per la nomina sarà formata secondo l'ordine dei punti e il giudizio conseguiti nella valutazione generale

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1958
Registro n. 52, *foglio n.* 247

(5244)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Salerno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 aprile 1957 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Salerno;

Visti i decreti Ministeriali 30 settembre 1958 e 1° ottobre 1958, con i quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Visto la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1a classe (grado I) vacante nel comune di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

1. Montecalvo dott. Antonio . . . punti 88,92 su 132
2. Labianca dott Cosimo . . . . » 85,83 »
3. Marchica dott Gaetano . . . . » 85,36 »
4. Bortolato dott. Secondo . . . . » 84,83 »
5. Raso dott. Nicolino . . . . . » 83,33 »
6. Boccardi dott Tommaso . . . . » 81,66 »
7. Abbaticchio dott Pietro . . . . » 79,36 »
8. Zito dott. Ludovico . . . . . » 78,06 »
9. Fraiese dott. Vittorio . . . . . » 77,50 »
10. Fiorentin dott Aldo . . . . . » 77,22 »
11. Polazzi dott Tito . . . . . » 76,83 »
12. Perta dott. Angelo . . . . . » 76,24 »
13. Ferrari dott Gino . . . . . » 74,51 »
14. Madau dott Gaetano . . . . . » 72,66 »
15. Napolino dott. Francesco . . . . » 72,37 »
16. Merolli dott Rocco . . . . . » 71,62 »
17. Chiarello Salvatore . . . . . » 70,50 »
18. Cahulo dott Rosario . . . . . » 68,13 »
19. Mazzoni dott Francesco . . . . » 67,58 »
20. Calabro Vincenzo . . . . . . » 67 -- »
21. Baldassarre Luigi . . . . . . » 66,57 »
22. Panza dott. Filomeno Fiore . . » 64,11 »
23. Salvati dott Arnaldo . . . . » 63,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1958

p. *Il Ministro* ROMANO

(5526)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 178 del 19 luglio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 5 al Bollettino ufficiale n 9 del mese di settembre 1958 del Ministero delle finanze, pubblica, in data 15 ottobre 1958 il decreto Ministeriale 29 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958, registro n 24 Finanze, foglio n 265, che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a settanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

(5525)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario della prova scritta di esame del concorso a duecento posti di capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La prova scritta di esame del concorso a duecento posti di capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, bandito con decreto Ministeriale in data 28 luglio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 207 del 28 agosto 1958, avrà luogo a Roma, presso il Ministero della difesa-Aeronautica, viale dell'Università, il giorno 12 novembre 1958

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(5524)

PREFETTURA DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio precedente decreto 23 dicembre 1957, n 41616, con il quale è stato indetto pubblico concorso ad un posto di medico condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di medico condotto nella Provincia alla data del 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti

Raffo dott Stefano, medico provinciale,

Rettanni prof Giuseppe primario medico degli Ospizi civili di Piacenza Docente in patologia medica Designato dall'Ordine dei medici,

Vaccari prof Federico, primario chirurgo degli Ospizi civili di Piacenza;

Amoretti dott Paolo, medico condotto Scelto su terna proposta dal comune di Piacenza

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott Mario Caltabiano consigliere di 3a classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Piacenza.

Piacenza, addì 4 ottobre 1958

Il prefetto: GIURA

(5527)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.